

DELIBERA N. 74/2025/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

**XXX / TIM S.p.A. (Telecom Italia, Kena mobile).
(GU14/756986/2025)**

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 24 settembre 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante, "Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: “*Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione*”;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni al Comitati Regionali per le comunicazioni tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana” sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 617 del 9 agosto 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l'incarico di responsabile del Settore “*Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione*”, con decorrenza 1° ottobre 2022;

VISTA l'istanza della società XXX, del 04/06/2025 acquisita con protocollo n. 0139314 del 04/06/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

Parte istante, titolare di un contratto affari di cui all'utenza n. 0583 46xxxx, contesta all'operatore TIM S.p.A. (Telecom Italia, Kena mobile, di seguito, per comodità, TIM) la fatturazione dopo il recesso contrattuale, nonché la mancata risposta ai reclami.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l'istante ha dichiarato che:

- “*in data 07.08.2024 l'istante inviava comunicazione di recesso e riconsegnava contestualmente il router, ma continuava a ricevere fatture*”.
- In data 17 ottobre 2024 inviava per PEC un reclamo ad oggetto l’“*Errata fatturazione Router restituito contratto n. 0993233 2xxxx*”, con ricevuta di consegna del router “*in comodato d'uso gratuito*”.

In base a tali premesse l'istante, quantificando i rimborsi e/o indennizzi in euro 500,00, ha chiesto:

- i) “*chiusura contratto*”;
- ii) “*storno insoluto*”;
- iii) “*indennizzo per attivazione servizi non richiesti e per mancata risposta al reclamo*”.

In data 29 maggio 2025 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore TIM tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Corecom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

2. La posizione dell'operatore.

L'operatore Tim, nell'ambito del contraddittorio, ha depositato memoria difensiva del 25 luglio 2025, con la quale ha precisato, innanzitutto, che l'*“utenza interessata [è] Utenza fissa, privata, n. 058346xxxx – Cessata”*.

L'operatore ha poi richiamato che la *“controversia verte, nella ricostruzione fornita dall'istante, sulla presunta tardata/mancata cessazione della linea in seguito a richiesta di recesso”* evidenziando che *“[l]’istante non allega alcunché a sostegno delle proprie doglianze”*.

“Nel merito” l'operatore ha dedotto l'*“infondatezza delle richieste avanzate nei confronti di TIM”* sollevando la *“[m]ancata presentazione del reclamo (v. artt. 6,8,9,11 e 13 del Regolamento di cui alla Delibera 347/18/CONS)”*. Sul punto ha precisato che:

- *“la mancata presentazione del reclamo – rectius allegazione degli estremi del reclamo stesso – preclude ogni indennizzo fra quelli indicati in epigrafe”*.
- *“Nella fattispecie in esame, l’istante non ha mai reclamato i disservizi che contesta in istanza, né è in grado di dimostrare il contrario in tale sede”*.

“Sulla disdetta” la società TIM ha sostenuto di aver *“operato correttamente la disdetta, ed emesso la fatturazione conclusiva correttamente, come già comunicato nelle date 20 e 24 dicembre (cfr. Doc. 1 e 2) alle quali ci si rimanda nel merito della questione”*.

Doc. 1:

“xxx, 20/12/2024

N. Prot. C3609xxxx

Oggetto: Router Wi-Fi

Gentile cliente,

in riferimento alla segnalazione n. 1-1788738xxxx, non essendo riusciti a contattarti, ti comunichiamo di aver effettuato le dovute verifiche dalle quali non sono emersi gli elementi necessari per accogliere la tua richiesta.

L’importo del Router Wi-Fi addebitato sulle fatture della linea n. 058346xxxx, anche dopo la cessazione del contratto, riguarda il prodotto fornito in vendita rateale all’attivazione dell’offerta Premium Business xDSL il 16/09/2022; il prodotto collegato all’offerta Voucher è stato fornito in comodato d’uso gratuito.

Inoltre, a partire dal 16/02/2024, a seguito della pubblicazione della Delibera AGCom n. 307/23/CONS non è più prevista la restituzione del prodotto in seguito a cessazione/migrazione della linea/servizio; in caso di cessazione della linea/servizio prima del completamento del piano rateale è tenuto a pagare le rate residue mantenendo

la rateizzazione oppure richiedendo l'addebito in un'unica soluzione sul primo conto utile.

Pertanto, qualora non avessi nel frattempo provveduto, ti invitiamo ad effettuare il saldo delle fatture n. 8L0046xxxx, 8L0055xxxx, 8L0060xxxx e 8L0068xxxx con bonifico bancario tramite l'Iban xxx indicando nella causale anno e numero fattura, entro 10 giorni dalla presente.

Rinnovando la nostra piena disponibilità per ogni tua futura esigenza, ti ricordiamo che puoi contattare in qualunque momento il nostro Servizio Clienti 191 oppure collegarti al sito timbusiness.it per effettuare le tue richieste on line ed essere sempre aggiornato sulle nostre nuove proposte commerciali.”

Doc. 2:

“xxx, 24/12/2024

N. Prot. C3611xxxx

Oggetto: Linea 058346xxxx

Gentile Cliente,

a seguito della Sua segnalazione del 09/12/2024, identificata con il codice 1-1797838xxxx, Le confermiamo che la linea in oggetto è stata disattivata in TIM il 16/07/2024 e che per il Router TIM in vendita rateizzata, per il quale era stata emessa la fattura 682022090800xxxx del 22/09/2022 di 292,80 euro, non è più prevista la restituzione a partire dal 16/02/2024.

Rinnovando la nostra piena disponibilità per ogni Sua futura esigenza, Le ricordiamo che può contattare in qualunque momento il nostro Servizio Clienti 191 oppure collegarsi al sito timbusiness.tim.it per effettuare le Sue richieste on line ed essere sempre aggiornato/a sulle nostre nuove proposte commerciali.

Sul sito sono inoltre disponibili tutte le informazioni utili sulle procedure di conciliazione”.

In conclusione l'operatore ha insistito la richiesta “*di rigettare l'avversa istanza perché infondata in fatto ed in diritto*”.

Inoltre, in data 16 settembre 2025 è stata richiesto, ai fini del completamento istruttorio, alla società TIM, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento, “*di precisare, con riferimento a pag. I della memoria depositata, ove si legge “Utenza fissa, privata, n. 058346xxxx – Cessata”, la data di cessazione dell’utenza medesima, confermando quanto riportato nel Doc. 2, ove è scritto “che la linea in oggetto è stata disattivata in TIM il 16/07/2024”*. La predetta società, con nota del 16 settembre 2025, ha “*conferma[to] la data 16/07/2024 come data di cessazione della linea in oggetto*”.

3. La replica dell'utente

Parte istante, nell'ambito del contraddittorio, in data 18 agosto 2025, ha depositato una memoria di replica con cui ha ribadito che:

- “Innanzitutto, l’operatore non ha mai risposto al reclamo PEC del 17.10.2024 che si produce in copia con ricevuta di avvenuta consegna, pertanto l’istante avrà diritto al massimo indennizzo previsto dalle Delibere Agcom per la mancata risposta al reclamo”.
- “Inoltre, l’istante ebbe a disdettare il contratto relativo alla linea fissa n. 0583 46xxxx con raccomandata del 07.08.2024 che si produce e restituendo il router, pertanto tutte le fatture successive a quella data saranno da stornare/rimborsare”.

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis, con riferimento alla domanda *sub i)* si precisa che la “*chiusura [del] contratto*” è atto dispositivo di parte; pertanto, non può essere accolta la richiesta di obbligare TIM a cessare il rapporto contrattuale dedotto in controversia, atteso che l’esercizio del diritto di recesso, nelle forme e nei modi previsti dalle Condizioni Generali di contratto, è rimesso alla facoltà dell’utente. Ad ogni buon conto, si evidenzia che, sul punto, è cessata la materia del contendere, avendo l’operatore dedotto l’avvenuta disattivazione dell’utenza oggetto del procedimento in data 16 luglio 2024.

Inoltre la domanda *sub ii)*, a prescindere dalla sua formulazione generica, in un’ottica di *favor utentis*, verrà presa in esame secondo il suo significato più logico e pertinente rispetto alla questione da esaminare e, in applicazione di un criterio di ragionevolezza ed efficienza dell’azione amministrativa, sarà valutata con riferimento a quanto indicato dall’istante nell’istanza di definizione della controversia e a quanto riportato nelle memorie difensive prodotte dall’operatore, con conseguente chiarimento della *res controversa*.

La predetta domanda sarà riportata, quindi, alla doglianza riguardante la lavorazione del recesso ed in particolare sull’addebito delle rate residue per il modem “*in comodato d’uso gratuito*” restituito all’operatore.

Ciò premesso la doglianza di cui alla domanda *sub ii)* è meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.

Parte istante ha lamentato la fatturazione emessa dopo l’avvenuta restituzione per posta dell’apparato *router* in conseguenza della cessazione del contratto di cui all’utenza n. 0583 46xxxx. Di contro l’operatore ha sostenuto la correttezza della fatturazione emessa dichiarando la cessazione dell’utenza il 16 luglio 2024 e l’emissione delle rate residue del predetto dispositivo collegato, in conformità delle condizioni contrattuali.

Nel caso di specie, deve evidenziarsi che l’utente, con reclamo inviato per PEC del 17 ottobre 2024, avente ad oggetto “*Errata fatturazione Router restituito contratto n. 0993233 2xxxx*”, ha contestato gli addebiti fatturati. Nel reclamo l’istante chiedeva l’interruzione dell’“*emissione di fatture a [proprio] carico per pagamento delle rate del*

router", puntualizzando di aver restituito l'apparecchio come da "documentazione relativa all'avvenuta spedizione".

Dagli atti del procedimento emerge un modulo prestampato di TIM (datato 7 agosto 2024) mediante il quale l'istante ha dichiarato di "*non voler mantenere il modem abbinato alla linea fissa TIM*" e di voler procedere alla restituzione dello stesso indicandone il "*numero seriale*". Tale modulo è stato inserito come allegato anche al sopracitato reclamo inviato per PEC del 17 ottobre 2024, con cui l'istante sollecitava l'interruzione dell'emissione delle fatture.

Con riferimento al prestampato citato, la società TIM nulla a dedotto, non chiarendo le condizioni di utilizzo e/ o di vendita inerenti all'apparato abbinato all'offerta.

Sul punto si richiama la Delibera Agcom n. 417/01/CONS, allegato A), che detta le linee guida relative alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni che gli operatori devono rispettare. In particolare, dalla citata delibera si evince che le informazioni rivolte al pubblico devono essere ispirate al necessario principio di trasparenza e garantire la comprensibilità dell'informazione, della comunicazione pubblicitaria e facilitare i processi di comparabilità dei prezzi. Inoltre, la Delibera Agcom n.179/03/CSP, Allegato A), all'articolo 4 evidenzia che: "*gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi (...) la diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi (...) avviene secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività, osservando in particolare i principi di buonafede e di lealtà, valutati alla stregua delle esigenze delle categorie di consumatori più deboli*".

Ne consegue, che gli utenti hanno diritto ad essere informati in modo chiaro, esatto e completo, perché solo in questo modo viene realmente tutelato il diritto di scelta dell'utente finale e la conseguente possibilità di orientamento consapevole verso una diversa offerta commerciale.

A fronte delle contestazioni dell'istante, la società TIM, nei propri scritti difensivi, si è limitata ad assere la correttezza della fatturazione, facendo integrale riferimento alla gestione del cliente effettuata tramite il riscontro mediante lettere, rispettivamente del 20 e 24 dicembre 2024, in risposta a due segnalazioni tracciate. A prescindere dal fatto che entrambi i riscontri non sono corredati di prova di invio e/o ricevimento, il contenuto di tali missive non prende alcuna posizione sulla restituzione del modem già effettuata dall'istante. Nella lettera del 20 dicembre 2024 è comunicato che, "*a partire dal 16/02/2024, a seguito della pubblicazione della Delibera AGCom n. 307/23/CONS non è più prevista la restituzione del prodotto in seguito a cessazione/migrazione della linea/servizio; in caso di cessazione della linea/servizio prima del completamento del piano rateale è tenuto a pagare le rate residue mantenendo la rateizzazione oppure richiedendo l'addebito in un'unica soluzione sul primo conto utile*". Nella lettera del 24 dicembre 2024, è ribadito, senza ulteriori chiarimenti, "*che per il Router TIM in vendita rateizzata, per il quale era stata emessa la fattura 682022090800xxxx del 22/09/2022 di 292,80 euro, non è più prevista la restituzione a partire dal 16/02/2024*".

Con riferimento ai costi dovuti in caso di recesso anticipato, l'operatore ha omesso di dettagliarne gli importi a chiarimento del *quantum debeatur* in relazione all'asserito vincolo collegato alla “*vendita rateizzata*”. Sul punto occorre specificare, fra l'altro, che l'operatore non ha allegato idonea documentazione atta a provare la sussistenza di tale vincolo contrattuale *inter partes*.

In generale si rileva che l'operatore non ha dimostrato di aver preventivamente reso noto, in modo chiaro e trasparente, quali costi l'utente avrebbe dovuto sostenere in caso di recesso anticipato da un contratto che prevedeva vincoli di durata con riferimento, nel caso specifico, all'eventuale addebito delle rate residue per l'acquisto di un modem, in quanto come previsto dalla Delibera Agcom n. 487/18/CONS “*gli operatori devono rendere note, verbalmente e attraverso idonea informativa – chiara e sintetica – da allegare al contratto, tutte le spese che l'utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato*” non essendo sufficiente, un eventuale mero rimando alle condizioni generali di contratto.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l'istante ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa- contabile mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) di tutta la fatturazione emessa in relazione alla fornitura dei servizi sull'utenza n. 0583 46xxxx a partire dal 16 luglio 2024, data di cessazione dell'utenza medesima, inclusi i costi per “*Router TIM*” abbinato al contratto non più in possesso dell'utente. L'operatore è tenuto, altresì, al ritiro a propria cura e spese della connessa pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Viceversa, con riferimento alla domanda *sub iii)*, laddove è riferita all'indennizzo per i servizi non richiesti, va rilevata la genericità della richiesta.

L'istanza è, sul punto, scarna, non circostanziata e priva di documentazione adeguata che avrebbe potuto essere fornita a supporto e chiarimento delle pretese dell'istante. Al riguardo si richiama l'orientamento costante di questo Comitato, così come della stessa Autorità Garante per le Comunicazioni, in virtù del quale l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti ed i motivi alla base della richiesta allegando la relativa documentazione. Sul punto, occorre ricordare, come ampiamente precisato nelle numerose delibere dell'Autorità, che l'utente avrebbe dovuto depositare la disdetta, le fatture contestate e la prova dell'avvenuto indebito pagamento delle medesime, spettando all'operatore, per il principio dell'inversione dell'onere della prova, dimostrare la regolarità della fatturazione e del traffico addebitato. Al contrario, in mancanza di documentazione a sostegno delle richieste formulate dall'utente, l'istanza risulta generica ed indeterminata (ex multis, Delibera Agcom 68/16/CIR; Delibere Corecom Toscana n. 17/2017, n. 14/2016, n.156/2016 e n.157/2016 e Determinazione Corecom Toscana n. 26/2015).

Infine può essere accolta la domanda *sub iii)* con riferimento all'indennizzo per la mancata risposta al reclamo, per le ragioni che seguono.

In generale viene in rilievo il disposto dell'art. 8, comma 4, della Delibera n. 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), prevede che la risposta al reclamo debba essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e, comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto, la mancata risposta al reclamo giustifica il riconoscimento all'utente di un indennizzo “da mancata risposta al reclamo”.

Ed invero, come sopra ricordato, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere fornita in forma scritta, adeguatamente motivata ed indicare gli accertamenti compiuti, per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Nel caso di specie, parte istante ha lamentato la mancata risposta ai reclami, laddove l'operatore ha dedotto di aver correttamente informato l'utente con due lettere rispettivamente del 20 e 24 dicembre 2024. In replica l'istante ha dedotto l'assenza di risposte per il reclamo del 17 ottobre 2024 che riguardava precisamente l'avvenuta restituzione del modem *“in comodato gratuito”* contestando i costi attribuiti a tale titolo. Sul punto deve evidenziarsi che i sopraccitati riscontri in atti, a prescindere da una valutazione sulla completezza ed esaustività della risposta sul merito della domanda dell'istante, non sono corredati di prova di invio e/o ricevimento.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, la mancata o ritardata risposta ai reclami inviati, come è da considerarsi la fattispecie, da cui è derivata per l'utente una mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo *“per mancata o ritardata risposta al reclamo”*, ai sensi delle citate previsioni.

Ciò premesso, parte istante ha diritto all'indennizzo, di cui all'art. 12 del Regolamento sugli indennizzi, che dispone quanto segue: *“l'operatore se non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00”*.

Per la mancata risposta al reclamo del 17 ottobre 2024, ai fini del calcolo dell'indennizzo di cui sopra, detratto il tempo utile di 30 giorni previsto dalla Carta dei servizi dell'operatore, si determina il *dies a quo* nella data del 17 novembre 2024 ed il *dies ad quem* nel giorno 29 maggio 2025, data della prima udienza di conciliazione.

In relazione a tanto, la società TIM è tenuta a corrispondere all'istante la somma di euro 300,00 (trecento/00), computata nella misura massima per n. 193 giorni di mancata risposta al reclamo.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana accoglie parzialmente l'istanza presentata dalla società individuale XXX nei confronti di TIM S.p.A. (Telecom Italia, Kena mobile).
2. La società TIM S.p.A. (Telecom Italia, Kena mobile) è tenuta alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento, secondo le modalità indicate in istanza, oltre agli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia) di tutta la fatturazione emessa in relazione alla fornitura dei servizi sull'utenza n. 0583 46xxxx a partire dal 16 luglio 2024, data di cessazione dell'utenza medesima, inclusi i costi per "Router TIM" abbinato al contratto. L'operatore è tenuto, altresì, al ritiro a propria cura e spese della connessa pratica di recupero del credito eventualmente aperta.
3. TIM S.p.A. (Kena mobile) è tenuta a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, con le modalità di pagamento indicate in istanza, in favore dell'istante l'importo maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, pari a euro 300,00 (trecento/00), a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Firenze, 24 settembre 2025

Il Presidente
Marco Meacci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)